

DELIBERA N. 76/20/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ABRUZZO TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELESIRIO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 E 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 3/2020 - PROC. 29/20/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’ 11 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e successive modifiche e integrazioni (di seguito, anche Testo unico);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA la legge della Regione Abruzzo del 24 agosto 2001, n. 45, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni della regione Abruzzo”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 19 dicembre 2017 che delega al CO.RE.COM. Abruzzo l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto del sistema radiotelevisivo locale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità con nota prot. 0129910 del 23 marzo 2020 ha chiesto a tutti i CO.RE.COM. di porre in essere con estrema sollecitudine tutte le iniziative più opportune per accertare il contenuto della programmazione diffusa dalle emittenti locali che risultano avere in essere contratti per la diffusione del format *“Il cerca salute”*. In particolare, sono stati richiesti ai CO.RE.COM. controlli relativi alla promozione del metodo *“Life 120”*, il programma nutrizionale a base di spezie, ideato

dal giornalista Adriano Panzironi, con specifico riferimento alla edizione del format “*Il Cerca Salute*” identificata come “*Speciale Covid-19*” allo scopo di verificarne i contenuti alla luce delle norme del Testo unico che presiedono alla tutela della salute, tenuto conto in particolare dello stato di emergenza sanitaria e delle prescrizioni formulate dal Governo nei provvedimenti all’uopo adottati.

A seguito della citata nota del 23 marzo 2020 il CO.RE.COM. Abruzzo con nota del 4 maggio 2020 (prot. CO.RE.COM. n. 4915) ha richiesto alla società Abruzzo Tv S.r.l. la copia del registro dei programmi diffusi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. Con la nota prot. CO.RE.COM. n. 5210 del 12 maggio 2020 la società in parola ha inviato al CO.RE.COM. copia del registro dei programmi dal quale è risultata l’avvenuta trasmissione del format “*Il Cerca Salute – Life 120*” ma non anche dello “*Speciale Covid-19*”. La società ha altresì allegato alla citata nota copia dei chiarimenti già forniti al CO.RE.COM. Abruzzo in data 27 febbraio 2020 sul tema del format “*Il Cercasalute-Life 120*” in relazione ad una pregressa corrispondenza avuta con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato a cui la società in parola avrebbe inviato, in data 19 maggio 2019, copia in formato elettronico della trasmissione “*Il Cerca salute*” trasmessa in data 17 febbraio 2019 e copia della documentazione contrattuale sottoscritta dall’emittente con la società che ha fornito la trasmissione. Alla nota del 12 maggio 2020 la società ha allegato anche la sentenza del Tar Lazio dell’11 maggio 2020 di accoglimento del ricorso presentato da Adriano Panzironi avverso la delibera Agcom n. 152/20/CONS. Con nota prot. 5247 del 14 maggio 2020 il CO.RE.COM. ha richiesto alla società Abruzzo Tv S.r.l. l’invio, mediante apposito canale Cloud, di copia delle registrazioni delle trasmissioni relative al format “*Il cerca salute*” diffuse nei seguenti giorni ed orari:

- Data 23/02/2020 orari: 00.35 – 6.57 – 13.04 – 20.01 -23.04 – 00.32 – 6.58 – 13.07;
- Data 24/02/2020 orari: 20.01 – 23.04 – 00.41 – 7.02 – 11.55;
- Data 25/02/2020 orari: 20.01 – 00.35 – 6.59 – 13.06;
- Data 26/02/2020 orari: 20.01 – 23.05 – 00.41 – 7.00 – 12.58;
- Data 27/02/2020 orari: 20.01 – 22.58 – 00.37 – 7.01 – 13.04;
- Data 28/02/2020 orari: 20.01 – 22.47 – 00.26 – 13.12;
- Data 29/02/2020 orari: 20.01 – 23.02 – 00.43 – 6.32 – 13.05;
- Data 26/02/2020 orari: 20.01 – 23.05 – 00.41 – 7.00 – 12.58;
- Data 01/03/2020 orari: 20.01 – 22.53 – 00.16 – 6.29 – 12.51;
- Data 02/03/2020 orari: 20.01 – 23.03 – 00.31 – 06.28 – 13.04;
- Data 03/03/2020 orari: 20.01 – 00.37 – 00.07 – 13.00;
- Data 04/03/2020 orari: 20.01 – 22.57 – 6.30 – 13.01;
- Data 05/03/2020 orari: 20.01 – 23.03 – 00.37 – 13.07;
- Data 06/03/2020 orari: 20.01 – 23.07 – 00.43 – 6.31 – 13.07;
- Data 07/03/2020 orari: 20.01 – 22.44 – 00.35 – 7.12 – 13.04;
- Data 08/03/2020 orari: 20.01 – 22.45 – 00.38 – 7.03 – 13.10;
- Data 09/03/2020 orari: 20.01 – 23.04 – 00.34 – 6.51 – 13.03;
- Data 10/03/2020 orari: 20.01 – 22.54 – 00.27 – 6.32;
- Data 11/03/2020 orari: 20.01 – 22.51 – 00.14 – 7.09 – 13.07;

- Data 12/03/2020 orari: 20.01 – 23.05 – 00.38 – 6.34 – 13.00;
- Data 13/03/2020 orari: 20.01 – 23.06 – 00.49 – 6.59;
- Data 14/03/2020 orari: 20.01 – 23.00 – 00.30 – 7.10 – 12.54;
- Data 15/03/2020 orari: 20.01 – 23.02 – 00.33 – 7.04 – 12.29;
- Data 16/03/2020 orari: 20.01 – 22.54 – 00.25 – 13.02;
- Data 17/03/2020 orari: 20.01 – 23.06 – 00.33 – 6.57;
- Data 18/03/2020 orari: 20.01 – 23.09 – 00.49 – 6.56 – 13.00;
- Data 19/03/2020 orari: 20.01 – 23.03 – 00.41 – 7.05 – 12.56;
- Data 20/03/2020 orari: 20.01 – 22.53 – 00.16 – 6.29 – 12.51.

Con Pec del 3 giugno 2020 la società Abruzzo Tv S.r.l. ha comunicato di essere impossibilitata ad inviare i file richiesti a causa del danneggiamento del disco di memorizzazione dei dati ed ha confermato di non aver trasmesso lo “*Speciale Covid-19*” di Panzironi. Il suddetto CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto CONT. n. 3/2020 del 23 giugno 2020, notificato in data 24 giugno 2020, ha contestato alla società Abruzzo Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telesirio*”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell’art. 8, comma 2, dell’allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS in ragione della mancata regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 3/2020 la società, in data 21 luglio 2020, ha depositato le proprie memorie difensive nelle quali rappresenta:

- di aver già fornito giustificazioni in ordine al programma “*Il cerca salute - Format Life 120*” in data 27 febbraio 2020 a seguito della richiesta di informazioni del CO.RE.COM. Abruzzo (nota prot. n. 2373 del 19 febbraio 2020) rispetto alla quale la società Abruzzo Tv comunicava di aver trasmesso all’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato in data 19 maggio 2019 copia in formato elettronico della trasmissione del 17 febbraio 2019 e copia della documentazione contrattuale sottoscritta con la società fornitrice della trasmissione medesima, oltre ad aver ottemperato alla richiesta del Ministero della Salute (GAB 0004494-P6.5.2019) mediante divulgazione del seguente messaggio: “*avviso del Ministero della salute: il sig. Adriano Panzironi non possiede alcun titolo abilitante alla prescrizione o elaborazione di diete, il Ministro della salute invita a consultare sempre il proprio medico curante. Attenzione: secondo il parere del Consiglio Superiore della Sanità emesso nella seduta del 9 ottobre 2018 il metodo “Life 120” si basa su argomentazioni non supportate da evidenze scientifiche e incorre in imprecisioni ed errori gravi*”;

- di aver fornito il registro dei programmi richiesto dal CO.RE.COM. Abruzzo con nota del 4 maggio 2020, allegando anche copia della sentenza del Tar Lazio pubblicata l’11 maggio 2020 che ha sospeso l’efficacia della delibera Agcom n. 152/20/CONS fino al 28 settembre 2020. A tale riguardo, la società ha sottolineato che, come da parere

dell'Ufficio legale REA di Roma (Radiotelevisioni europee associate), a seguito della sentenza del TAR sopra richiamata ogni relativo procedimento dovrebbe essere sospeso;

- di aver inviato, con nota del 27 maggio 2020, copia del registro vidimato dal legale rappresentante di Abruzzo tv, pur sottolineando che “...il registro dei programmi non è più obbligatorio ma facoltativo (delibera 353/11 art. 8 dovuto al fatto che non è mai stato definito dall'autorità ma permane obbligatorio solo per le registrazioni degli ultimi 90 giorni)”;

- di aver comunicato, con Pec del 3 giugno 2020, la propria impossibilità ad inviare i file delle registrazioni richieste a causa del danneggiamento del disco di memorizzazione il cui contenuto è risultato illeggibile ed irrecuperabile per i danni al circuito di alimentazione e conseguentemente al supporto magnetico (HDD) come attestante dalla nota della società Digitel Sas, cui la società si è rivolta per la riparazione del guasto;

- di non aver messo in onda la trasmissione “Speciale Covid – 19” di Panzironi, come testimoniato anche dal registro programmi inviato.

In conclusione, la società Abruzzo Tv ha chiesto l'annullamento/archiviazione del procedimento ponendo in evidenza l'assoluta buona fede mostrata attraverso l'adempimento alle disposizioni impartite dai vari organi istituzionali deputati al controllo. La società ha, inoltre, sottolineato che accadimenti impreveduti come quelli relativi alla rottura dell'apparato di registrazione non possano essere addebitati alla società. A tal riguardo la società ha allegato la fattura di riparazione della società Digitel Sas del 18 giugno 2020 n. 7 e copia del relativo bonifico di pagamento di 366,00 euro del 22 giugno 2020 ed ha informato, infine, di aver riattivato l'apparato di registrazione dei programmi a far data dal 16 giugno 2020 alle ore 17.00.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Abruzzo, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0363090 e 0363192 dell'8 settembre 2020 e n. 0366555 del 9 settembre 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'archiviazione del procedimento nei confronti della società Abruzzo Tv S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo “Telesirio” ritenendo che il comportamento omissivo della società sarebbe dovuto ad un guasto del sistema di videoregistrazione verificatosi già prima della richiesta di registrazioni da parte del Co.RE.COM. ad Abruzzo Tv. Dalla documentazione versata in atti, e in particolare da una mail del 25 maggio 2020 inviata dalla società Abruzzo Tv alla Digitel Sas, si evince, infatti, che la società in questione avrebbe chiesto l'intervento della ditta già ad inizio febbraio 2020 per problemi analoghi a quelli riscontrati a maggio 2020. Nella mail del 25 maggio, nel chiedere a Digital Sas di acquisire le registrazioni dal 23 febbraio al 20 marzo 2020, si legge, tra l'altro, che “[...] l'apparato di videoregistrazione presenta ancora delle anomalie, come quando vi era stato consegnato dal nostro personale in data 3 febbraio 2020 per le stesse anomalie e da voi riconsegnato brevi manu ad un nostro incaricato”. Evidentemente quanto riconsegnato ad inizio febbraio non è risultato totalmente risolutivo se, di lì a poco, il sistema non è stato in grado di conservare i dati nuovamente a causa delle stesse anomalie. Quel che rileva non è certamente la qualità del servizio prestato dalla società Digitel Sas nel febbraio 2020, bensì, come scrive il Comitato - “l'individuazione di una responsabilità o meno in capo al soggetto che non ha



riscontrato di lì a poco, in tempo reale, l'anomalia al sistema deputato alla conservazione delle registrazioni e, dunque, se il "caso fortuito" atto a sanare l'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento di cui agli artt. 20, comma 5 della L. n. 223/90 e 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS sia o meno ravvisabile nel caso di specie". Considerando che le registrazioni richieste afferiscono al periodo 23 febbraio - 20 marzo 2020, il CO.RE.COM. ritiene, inoltre, che la vicenda emergenziale contenga in sé la oggettiva esimente alla responsabilità della conservazione delle registrazioni, normalmente ascrivibile in capo al soggetto.

Questa Autorità ritiene di non accogliere la proposta del CO.RE.COM. Abruzzo in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si ritiene di confermare la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della L. n. 223/90 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS per le seguenti motivazioni.

La circostanza per cui la società aveva riscontrato anomalie al proprio apparato di registrazione, già a febbraio 2020, prima della richiesta del CO.RE.COM., avvenuta a maggio 2020, e la vicenda emergenziale non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull' esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Il periodo intercorso dalla data del 3 febbraio, in cui presumibilmente la società ha mandato in assistenza l'apparato di videoregistrazione per la prima volta, fino alla data del 23 febbraio 2020, data delle registrazioni richieste da parte del CO.RE.COM., appare essere un periodo sufficientemente congruo per consentire un controllo costante da parte della società teso ad escludere altre potenziali anomalie del sistema e a consentire la riparazione dello stesso nel caso di ulteriori anomalie riscontrate. Occorre, peraltro, sottolineare che la circostanza per la quale la società già ad inizio febbraio avesse necessitato di assistenza per un guasto all'apparato di registrazione non è sufficientemente provata poiché non documentata da evidenze empiriche, se non unicamente dalla mail inviata dalla società stessa. Ove anche il primo malfunzionamento fosse stato provato, occorre precisare che lo stato di *lockdown* dovuto all'emergenza sanitaria causata da Covid-19 iniziava solo l'8 marzo, circa un mese dopo la prima manutenzione occorsa all'apparato di videoregistrazione; la società avrebbe, quindi, avuto il tempo di rilevare e riparare un ulteriore eventuale guasto. Pur valutando la condotta della società proficuamente collaborativa con le istituzioni deputate al controllo, occorre di fatto rilevare che la vicenda emergenziale non può nel caso di specie esimere la società in parola dalla responsabilità della conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi. Ne è ravvisabile nel caso di specie la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi. *"L'accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell'agente - sul comportamento del quale viene ad incidere - deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa. Ne consegue che in tutti i casi*



in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno - solo, dunque, apparentemente fortuito - ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente, (nel senso che l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico."(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie se la società avesse operato un costante controllo circa la funzionalità del sistema di videoregistrazione, a seguito della prima riparazione, l'ulteriore guasto tecnico occorso sarebbe stato precocemente individuato e risolto in tempo utile evitando così il verificarsi della violazione contestata, prima del verificarsi della emergenza sanitaria. Si deduce, pertanto, che la responsabilità della mancata conservazione delle registrazioni non sia attribuibile al caso fortuito né alla vicenda emergenziale, ma al soggetto che non ha operato un costante controllo sul funzionamento del sistema di videoregistrazione. Invero, la mancata consegna delle registrazioni richieste ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 *"I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS *"I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, commi 2, lett. b), e 5, del Testo unico;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo in ambito locale *"Telesirio"* deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che gli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate sono afferenti a 27 giorni di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, pur avendo provveduto a riparare il malfunzionamento del sistema di videoregistrazione mediante l'intervento di una ditta specializzata, non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società Abruzzo Tv S.r.l, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Abruzzo Tv S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2019 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Abruzzo Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telesirio", con sede legale in Avezzano (AQ) via R. Diesel snc- Zona Ind.le, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 76/20/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione del ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 76/20/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone